



11353/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

ACM

Udienza Pubblica
del 12/2/2015

Composta da:

Alfredo	Teresi	Presidente
Silvio	Amoresano	Consigliere rel.
Mariapia G.	Savino	Consigliere
Santi	Gazzara	Consigliere
Alessandro M. Andronio		Consigliere

Sentenza
N. 500

Registro Generale
N.21498/2014

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale presso Corte di Appello di Ancona

avverso la sentenza del 22/10/2013
del Tribunale di Pesaro

nei confronti di:

1. Barucca Leonardo, nato a Pesaro il 01/09/1947

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Aldo Policastro,
che ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Giovanni Orciani, che ha concluso,
chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, con sentenza del 22/10/2013, assolveva Leonardo Barucca dal reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen, 2 L. 638/1983 ascritto (per avere omesso di versare all'Inps le ritenute previdenziali ed assistenziali, per i periodi gennaio-marzo 2008, dicembre 2008, gennaio 2009, agosto-ottobre 2009, per un ammontare complessivo di euro 4.170,00) perché il fatto non costituisce reato.

Premetteva il Tribunale che dalle risultanze processuali era emerso che le omissioni contributive si riferivano ad un periodo in cui vi era stato il tracollo finanziario della società "Vescovi srl", di cui il Barucca era amministratore unico. Tale crisi, che non aveva consentito neppure di pagare con regolarità gli stipendi ai dipendenti, aveva portato alla cessazione dell'attività ed alla messa in liquidazione della società.

Tanto premesso, riteneva il Tribunale che difettesse l'elemento soggettivo del reato, avendo l'imputato effettuato ogni sforzo per pagare prioritariamente i dipendenti e sanare le omissioni nei confronti dell'Inps (il debito residuo risultava contenuto).

2. Ricorre per cassazione il P.G. presso la Corte di Appello di Ancona, denunciando l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 2 comma 1 bis L. 638/1983 e succ. modif.

Rileva che il reato contestato non richiede il dolo specifico, essendo sufficiente la coscienza e volontà dell'omesso versamento delle ritenute.

Irrilevante è poi la crisi aziendale e la circostanza che le risorse finanziarie siano state destinate a far fronte a debiti ritenuti di maggior urgenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. E' pacifico che il reato contestato non richieda il dolo specifico, esaurendosi con la coscienza e volontà della omissione o della tardività del versamento delle ritenute.

Anche di recente la giurisprudenza di questa Corte, nel ribadire che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori è integrato, siccome è a dolo generico, dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ha ritenuto non rilevante la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti urgenti (Cass. sez. 3 n. 3705 del 19.12.2013).

"Si è in particolare specificato che il reato è configurabile anche nel caso in cui si accerti l'esistenza del successivo stato di insolvenza dell'imprenditore, in quanto è onere di quest'ultimo ripartire le risorse esistenti al momento di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori dipendenti in modo da poter adempiere all'obbligo del versamento delle ritenute, anche se ciò possa riflettersi sull'integrale pagamento delle retribuzioni medesime (Sez. 3, n. 38269 del 25/09/2007, Tafuro, Rv. 237827; Sez. 3, n. 33945 del 05/07/2001, Castellotti, Rv. 219989). Invero la legge affida al datore di lavoro, in quanto debitore delle retribuzioni nei confronti dei prestatori di lavoro dipendenti, il compito di detrarre dalle stesse l'importo delle ritenute assistenziali e previdenziali da quelli dovute e di corrisponderlo all'Erario quale sostituto del soggetto obbligato. In questo senso il sostituto adempie contemporaneamente a un obbligo proprio e a un obbligo altrui: di qui la conseguenza di ritenerlo vincolato al pagamento delle ritenute allo stesso titolo per cui è vincolato al pagamento delle retribuzioni. La conclusione che se ne trae è che lo stato di insolvenza non libera il sostituto, dovendo questi adempiere al proprio obbligo di corrispondere le ritenute all'Inps, così come adempie a quello di pagare le retribuzioni di cui le ritenute stesse sono, del resto, parte. Si è, perciò, ritenuto che anche il sopravvenuto fallimento dell'agente non è sufficiente a scriminare il precedente omesso versamento delle ritenute, essendo obbligo del sostituto quello di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da poter adempiere il proprio obbligo, anche se ciò dovesse comportare l'impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare (Sez. 3, n. 141 del 15/02/1996, Profili, Rv. 203783) e, inoltre, che quando l'imprenditore, in presenza di una situazione economica difficile, decida di dare la preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti e di pretermettere il versamento delle ritenute, non

può addurre a propria discolta l'assenza dell'elemento psicologico del reato, ricorrendo in ogni caso il dolo generico (cfr., tra le tante, con riferimento all'omesso versamento di ritenute d'acconto, Sez. 3, n. 7099 del 05/05/1994, Serafini, Rv. 198155; Sez. 3, n. 3512 del 17/01/1994, D'Anna, Rv. 196977; Sez. 3, n. 11032 del 21/10/1993, Parrotto, Rv. 195938; Sez. 3, n. 11608 del 11/11/1993, Annibal, Rv. 195904; Sez. 3, n. 10579 del 06/10/1993, P.M. in proc. Dini, Rv. 195872; Sez. 3, n. 2605 del 19/01/1991, Bacchi, Rv. 186488; Sez. 3, n. 942/91 del 26/11/1990, Bergamo, Rv. 186257). In definitiva, a fronte della contestualità e della indefettibilità del sorgere dell'obbligazione di versamento con il fatto stesso del pagamento della retribuzione, manca ogni presupposto per invocare l'impossibilità di adempiere l'obbligazione dovendo, la punibilità della condotta, essere individuata proprio nel mancato accantonamento delle somme dovute all'Istituto (in nome e per conto del quale tali somme sono state trattenute), di guisa che non può ipotizzarsi l'impossibilità di versamento per fatti sopravvenuti, come appunto una pretesa situazione di illiquidità della società rappresentata (cfr., sia pure con riferimento all'omesso versamento di ritenute da parte del sostituto d'imposta, Sez. 3, n. 11459 del 19/09/1995, Rossi, Rv. 203018).

Si è ritenuto, pertanto, che il dolo generico possa essere escluso solo in considerazione del modesto importo delle somme non versate o della discontinuità ed episodicità delle inadempienze (cfr. Cass. sez. 3 n.3663 del 8/1/2014, Rv.259097).

3. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione di tali principi.

Pur dando atto che pacificamente l'imputato non aveva provveduto a versare nei termini prescritti le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, si è limitato a ritenere "giustificata" tale omissione a causa del tracollo finanziario, che aveva indotto l'imputato a privilegiare l'erogazione delle retribuzioni ai lavoratori "che dovevano soddisfare esigenze di vita...".

La condotta ha, poi, ancora rilevanza penale, essendo intervenuta, in materia, soltanto la Legge delega.


4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio alla Corte di Appello di Ancona (trattandosi di ricorso "per saltum") che si uniformerà ai principi di diritto in precedenza richiamati.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Ancona.

Così deciso in Roma il 12.2.2015

Il Consigliere est.



Il Presidente

